Comune di Greve in Chienti Provincia di Firenze
310/15272 del 08/07/2011 /
AUTORITA' DI BACINO FIUME ARNO
SINDACO, SEGRETARIO, EDILIZIA, AFFARI GENERI
0100015 272116



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Prot. n. 2928 del 05 LU6. 2011

Al Sindaco del Comune di Greve in Chianti Piazza G. Matteotti, n. 8 50022 Greve in Chianti (FI)



e p.c.

All'Assessore Annarita Bramerini Regione Toscana

Al Direttore Generale Politiche Territoriali e Ambientali f.f., Arch. Riccardo Baracco Regione Toscana Via di Novoli, n. 26 50127 Firenze

All'Assessore della Provincia di Firenze, Renzo Crescioli Via Mercadante, n. 42 All'Assessore della Provincia di Firenze, Marco Gamannossi Via dé Ginori, n. 10 Firenze

Al Difensore Civico della Regione Toscana Via dé Pucci, n. 4 50122 Firenze

e p.c. Casa Vinicola F.Ili Nistri Via G. Catani 31 59100 Prato

Oggetto: Comune di Greve in Chianti - Cassa di esondazione Santa Lucia Monte (GRE 27) in località il Ferrone.

Con la presente nota di chiarimenti questa Autorità intende dare risposta ad alcuni quesiti che sono stati a vario titolo posti e ritiene utile estendere la medesima ai diversi livelli istituzionali coinvolti nella problematica, al fine di rimarcare la propria posizione, già assunta ed esplicitata nei carteggi agli atti e che, evidentemente, non è stata ben compresa o comunque risulta male interpretata. Ciò nella speranza di fare chiarezza, una volta per tutte, sulle norme e procedure che regolano la pianificazione di bacino, ma anche per meglio definire ruolo e funzioni di questo Ente e, al contempo, non lasciare margini di discrezionalità in merito.

In particolare si fa riferimento alla nota racc. A/R n. 12996 del 10 giugno 2011 del Comune di Greve in Chianti (agli atti di questa Autorità al n. prot. 2567 del 14 giugno 2011), alla nota mail

inviata dall' Arch. Falciani del Comune di Greve in Chianti in data 24 giugno 2011 (agli atti di questa Autorità al n. prot. 2759 del 27 giugno 2011), alla nota del Difensore Civico prot. 3212/11.I.2.20 del 17 giugno 2011 (agli atti di questa Autorità al n. prot. 2749 del 23 giugno 2011) e infine alla nota mail inviata dalla Casa Vincola F. lli Nistri in data 28 giugno 2011 (agli atti di questa Autorità al n. prot. 2811 del 29 giugno 2011), per precisare quanto segue.

Con riferimento alla nota n. 12996 del Comune di Greve in Chianti si precisa, anzitutto, che questa Autorità non ha mai fatto "richieste informali" al Comune di attivazione della deperimetrazione (!) quanto piuttosto, nei contatti e nelle riunioni avute, dietro specifica richiesta, con i rappresentanti politici e tecnici del Comune medesimo, ha semplicemente fatto presente i passaggi procedimentali da compiere. In particolare si è evidenziato come la decisione finale in merito alla deperimetrazione richiedesse (e richieda) sia passaggi tecnici (Comitato Tecnico) che politico-istituzionali (Comitato Istituzionale e definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri).

In secondo luogo, contrariamente a quanto continua a sostenere il Comune, si ribadisce, ancora una volta, che è nell'interesse e nelle funzioni del Comune richiedere la deperimetrazione. Come evidenziato nelle precedenti note, si conferma, altresì, che la presentazione del progetto preliminare della cassa di espansione non comporta un'automatica deperimetrazione della cassa bensì sostanzia un primo step procedurale ai fini dell'attivazione della procedura. Inoltre, nel caso specifico, l'individuazione di una localizzazione idonea a ospitare le terre di scavo risulta funzionale e assolutamente necessaria a suffragare la richiesta di deperimetrazione che codesto Comune ha presentato, dal momento che la documentazione tecnica non solo non definisce univocamente la localizzazione delle terre di scavo ma, anzi, individua l'area in oggetto come uno dei possibili siti di stoccaggio.

Con riguardo al quesito posto nella mail dell' Arch. Falciani, si fa presente che il Piano di bacino del fiume Arno, di cui il Piano Rischio Idraulico approvato con d.p.c.m. 5.11.1999 costituisce uno stralcio funzionale, aveva (sotto la vigenza della legge 183/1989) ed ha tutt'oggi ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 152/2006, valore di piano territoriale di settore, a carattere sovra regionale in quanto riferito al territorio del bacino idrografico del fiume Arno. Ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 (e prima ancora del comma 6 dell'art. 17 della legge 183/1989) le Regioni erano chiamate ad emanare, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico. La Regione Toscana aveva, dunque, il potere di emanare disposizioni per garantire l'attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico ma non certo la possibilità di modificare o annullare le previsioni del Piano medesimo.

Nello specifico, da una lettura testuale della delibera del Consiglio regionale n. 230/1994 e della circolare esplicativa di cui alla decisione della Giunta regionale n. 8/1995, nonchè alla luce del recente parere inviato dalla Regione Toscana a firma dell' Arch. Baracco, non pare emergere, in alcun modo, la possibilità, né tanto meno la volontà di utilizzare le disposizioni succitate "per produrre effetti anche su ambiti diversi da quelli di competenza specifica (A1, A2 e B)....fino all'annullamento della previsione della cassa stessa da parte degli strumenti urbanistici comunali (...)", limitandosi invece le disposizioni regionali a regolamentare gli interventi ammissibili in aree interessate da pericolosità idraulica individuata con criteri di tipo geometrico.

Ragionando *a contrario*, se si aderisse alla tesi secondo cui le previsioni della delibera n. 230/1994 avrebbero potuto modificare o addirittura annullare gli interventi di Piano (che, in via teorica, possono interessare anche aree non soggette ad alcun livello di pericolosità ma sottoposte a vincoli di inedificabilità per garantire l'attuazione del Piano medesimo), ciò potrebbe determinare la "paradossale" situazione di aree non pericolose gravate da vincoli di inedificabilità e di aree a pericolosità idraulica che, sulla base di tale ragionamento, verrebbero escluse dai vincoli di inedificabilità (in quanto ricadenti nella disciplina della deliberazione n. 230/1994).

Sulla base di quanto sopra, risulta oggettivamente difficile comprendere come l'Amministrazione di Greve, per il tramite dell' Arch. Falciani, possa sollevare il dubbio che dagli atti regionali discenda il venir meno del vincolo.

Con riferimento alla richiesta di contributi istruttori inviata dal Difensore Civico regionale, al fine di rendere ancor più esplicita e documentata la posizione di questa Autorità, si trasmettono anche allo stesso le note già inviate sulla problematica *de quo*.

Da ultimo, cogliendo l'occasione della richiesta avanzata dalla Casa Vinicola F.lli Nistri in merito all'utilizzo nella normativa di Piano delle espressioni "superficie coperta" e "superficie coperta complessiva", si reputa opportuno precisare a tutti i soggetti in indirizzo quanto segue.

L'espressione "superficie coperta" usata nella Norma 2.2 del Piano Rischio Idraulico si riferisce espressamente a interventi edilizi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e altri elencati nella norma) su edifici esistenti, oggetto di esclusione dal vincolo di inedificabilità. Tale espressione risulta, quindi, specificamente riferita all'edificio, esistente, su cui è consentito l'intervento manutentivo laddove esso non comporti, appunto, aumento di superficie coperta.

L'aggettivo "complessiva" utilizzato con riferimento alla "superficie coperta" nella Norma 3.2 del Piano Rischio Idraulico si giustifica in quanto l'espressione è riferita a interventi da realizzarsi mediante piano attuativo che in via generale può interessare più interventi di edificazione (in tal caso il termine "complessiva" si riferisce alla somma delle varie superfici coperte).

L'intendimento di questa Autorità, attraverso la presente nota, è quello di rendere palese a tutti il procedimento seguito, ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la pianificazione di bacino, e, al contempo, dare risposta ai quesiti che Codesta Amministrazione ha ripetutamente posto. Si confida nell'interpretazione oggettiva di quanto sopra.

Si porgono distinti saluti,

Il Segretario Generale (Dott.ssa Gaia Checcucci)